

PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO REVOCATO

Tresca Federica

UFFICIO STUDI

Quesito n. 616-2014/C

PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO REVOCATO

Si espone la fattispecie seguente:

Tizio nel 2010 ha fatto testamento pubblico; nel 2012 fa un nuovo testamento pubblico, revocando tutti i precedenti e nominando un diverso erede (Mevio). Nel 2014 Tizio muore.

Si chiede come debba comportarsi il Notaio del primo testamento se Mevio , avvisato della morte di Tizio non intende richiedere la pubblicazione del primo testamento, e colui che con esso era stato nominato erede non è più rintracciabile.

In ordine al prospettato quesito, si rende primariamente opportuno chiarire il comportamento dovuto dal Notaio ai sensi dell'art. 61 L. Not ., relativamente alla pubblicazione (*rectius* , registrazione) del testamento pubblico. Al suo ultimo comma, il suddetto articolo prevede: «I testamenti pubblici dopo la

morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. L'ordine cronologico col quale ciascun testamento dovrà essere collocato nel fascicolo, sarà determinato dalla data dei rispettivi verbali di richiesta, per i testamenti pubblici; di apertura per i testamenti segreti e di pubblicazione per i testamenti olografi».

Sul punto soccorrono le osservazioni fatte, proprio con riferimento ad un testamento pubblico revocato, in una precedente nota a quesito n. 4550, est. M. Leo, di cui di seguito si riporta uno stralcio: “l’art. 61, ultimo comma, stabilisce le modalità con cui i testamenti pubblici transitano dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. E’ previsto che l’obbligo a carico del notaio di provvedervi sorge solo ove ricorrano entrambi questi elementi: a) la morte del testatore e b) la richiesta di chiunque possa avervi interesse.

Quanto all’accertamento della morte del testatore quale fatto storico, ciò dovrà avvenire in modo formale e proprio per tale ragione l’art. 75 co. 2 R.N. richiede espressamente che al verbale di richiesta venga allegato l’estratto dell’atto di morte del testatore.

Da tale circostanza si ricava che il notaio depositario del testamento pubblico, venuto a conoscenza del decesso *de cuius* in altro modo (anche ufficialmente), non è legittimato ad attivare la procedura dell’ultimo comma dell’art. 61 ma semplicemente, a contattare i soggetti che potrebbero avere interesse all’apertura del testamento così come previsto dagli artt. 83 R.N. e 623 cod. civ.

E tale legittimazione non sussiste, a nostro parere, anche nell’ipotesi che il decesso venga constatato dal notaio mediante l’esibizione e la consegna ad esso dell’estratto dell’atto di morte da parte di qualche interessato, ma senza che questi gli richiedano espressamente di redigere il verbale per il passaggio da un repertorio all’altro, non integrandosi altrimenti la fattispecie astratta prevista dall’art. 61 ult. co. L. N. ma solo quella ipotizzata dai citati artt. 83 R.N. e 623 cod. civ. che preludono alla procedura in esame.

Tutto ciò emerge dagli articoli 61 L.N. ult. co. ultima parte e 75 R.N., in cui la centralità della richiesta al notaio – che sfocerà nel verbale - di provvedere al “passaggio” da un repertorio all’altro del testamento pubblico, è il vero impulso dell’attività notarile. Nel primo, descrivendosi le modalità con cui i testamenti pubblici dovranno collocarsi nel fascicolo atti *inter vivos*, si precisa che l’ordine con

cui dovranno disporsi è dato dalla data dei rispettivi verbali di richiesta; nell'altro invece si stabilisce che il verbale di richiesta di cui all'art. 61 L.N. deve annotarsi nel repertorio degli atti tra vivi, che a tale verbale deve allegarsi il testamento pubblico e l'estratto dell'atto di morte del testatore e che lo stesso deve registrarsi nei termini.

Pertanto in assenza di un'espressa richiesta, non sorge in capo al notaio alcun obbligo di procedere "d'ufficio" – *ipso iure* - alla "pubblicazione" del testamento pubblico; e di tale conclusione non pare possa dubitarsi se solo si considera che dal sistema delle norme citate si evince proprio la necessità che il pubblico ufficiale si attivi solo in seguito ad un'apposita istanza".

Restano invece fermi gli obblighi del Notaio di trasmettere alla cancelleria del tribunale copia del testamento pubblico e di comunicare ai designati l'esistenza del testamento, stabiliti dal codice civile agli articoli, rispettivamente, 622 e 623.

Tali obblighi sono da adempiere anche in relazione al testamento revocato, perché, come rilevato nella nota n. 4014, est. A. Ruotolo, "anzitutto nessuna disposizione vieta la "pubblicazione" (trasmissione di copia e comunicazione) del testamento revocato.

Potrebbe inoltre accadere che il testamento successivo contenente la revoca sia viziato. In tal caso, poiché è necessario che il nuovo testamento, che contiene la revoca, sia valido, la sua invalidità potrebbe comportare anche l'invalidità della revoca.

Secondo la prevalente dottrina, infatti, l'interdipendenza tra le nuove disposizioni testamentarie e la revoca delle precedenti fa sì che l'invalidità delle prime impedisca alla revoca di produrre effetto (Giannattasio, *Delle successioni. Successioni testamentarie*, artt. 587-712, in *Comm. Utet.*, I, 2a ed., Torino, 1978, 328). Anche se va segnalato che, trattandosi di testamento pubblico, nullo per vizi formali, potrebbe esser possibile la sua conversione in un valido atto notarile di revoca, qualora ne sussistano i requisiti (Talamanca, *Successioni testamentarie*, in *Comm. Scialoja-Branca*, sub artt. 679-712, Bologna-Roma, 1975, 28).

In secondo luogo, poi, la trasmissione della copia e la comunicazione potrebbero essere funzionali alla individuazione dei soggetti interessati ad una eventuale impugnativa del successivo testamento contenente la revoca espressa del primo”.

Il Notaio deve allora procedere ex art. 622 c.c. a trasmettere alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera del testamento pubblico, al fine di facilitare la conoscenza dell'esistenza e del contenuto del testamento, a chiunque ne faccia richiesta (art. 55 disp . att .). L'interessato infatti potrà esaminare le copie registrate e chiedere, altresì, il rilascio di una copia, secondo il disposto dell'art. 53 disp . att . (Branca, *Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti*, in *Comm . Scialoja-Branca*, sub artt. 609-623, Bologna-Roma, 1988, 168).

Questa precipua funzione della trasmissione (e della relativa raccolta e annotazione ad opera del Cancelliere ex art. 55 disp . Att . Cod. civ.) si sostanzia quindi in una forma di pubblicità notizia (v. Branca, *op. cit.*, 172; Marmocchi, *Forma dei testamenti*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da Rescigno, CEDAM 2010, 944; SANTINI, *La trasmissione dei testamenti alla pretura*, in *Riv . Not .*, 1985, 998 s.) e può dirsi che la stessa sia ormai stata assorbita dalla iscrizione nel Registro Generale dei Testamenti, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ufficio centrale degli archivi notarili, con legge 25 maggio 1981, n. 307.

In aggiunta, v'è l'obbligo, o meglio, il dovere, di procedere alla comunicazione dell'esistenza del testamento agli eredi o legatari di cui il notaio conosca il domicilio o la residenza (art. 623 cod. civ.) (sul punto, A. Ruotolo, nota a quesito n. 4628).

Se la funzione dell'art. 622 è (o, meglio, era in origine) quella di rendere conoscibile il testamento alla generalità, la funzione dell'art. 623 è quella di renderlo conosciuto agli effettivi interessati (G. Caramazza, *Delle successioni testamentarie*, in *Commentario De Martino*, sub art. 623, Roma 1973, 203, che parla al riguardo di “pubblicità specifica”, in contrapposizione a quella “generica” di cui all'art. 622; M. Di Marzio, *La forma dei testamenti*, in AA. VV., *Le successioni*, III, *Le successioni testamentarie*, Torino, 2000, 146).

Si tratta di una norma introdotta con il codice del 1942, che si affianca e precisa il contenuto di quella già prevista dall'art. 83, comma 2, del regolamento notarile (R.D. 10 settembre 1914, n. 1326), per il quale “Il notaro, avendo in qualsiasi modo notizia del decesso di persona, che per suo ministero fece un

testamento pubblico o depositò nei suoi atti un testamento, dopo essersi ufficialmente accertato della morte del testatore, deve rendere avvertiti dell'esistenza del testamento stesso coloro che egli presume possano avere interesse all'apertura ed alla pubblicazione”.

Tale obbligo, come è stato precisato in dottrina (G. Branca, *op. cit.*, sub art. 623, 173), viene a gravare sul notaio che è nel possesso della scheda testamentaria. Ulteriore presupposto affinché sorga l'obbligo è che il notaio conosca il domicilio o la residenza degli eredi e dei legatari destinatari della comunicazione. Più precisamente, si è affermato che tale obbligo viene ad essere attenuato dalla condizione della conoscenza del domicilio o della residenza (C. Navarra, *La pubblicazione dei testamenti*, Milano, 1979, 116).

Secondo una dottrina minoritaria (G. Branca, *op. cit.*, 174), graverebbe sul notaio il dovere professionale di avviare la ricerca del domicilio o della residenza di quei soggetti – eredi o legatari – la cui identità sia espressamente indicata nel testamento, residenza e domicilio che pertanto sarebbero facilmente conoscibili: da tale dovere professionale discenderebbe poi, in capo al notaio inadempiente, una conseguente responsabilità disciplinare in caso di eccessiva trascuranza.

Secondo l'opinione prevalente, viceversa, l'obbligo della comunicazione è collegato alla circostanza che il notaio conosca il domicilio o la residenza, non essendo lo stesso tenuto ad alcuna indagine anagrafica (M. Di Fabio, *Art. 623*, in *Commentario del codice civile*, diretto da Gabrielli, Torino, 2010, 457). Dal tenore letterale della norma si esclude che, oltre alla comunicazione agli eredi o legatari di cui conosca il domicilio o la residenza, vi sia anche l'onere di ricercare gli altri (in tal senso C. Giannattasio, *Delle successioni. Successioni testamentarie (artt. 587 – 712)*, in *Commentario Utet*, II, t. 2, Torino, 1978, 164; L. Bigliazzi Geri, *Il testamento*, in *Trattato Rescigno*, 6, t. II, Torino, 1982, 160 ss.).

In caso di irreperibilità dei beneficiari, per la dottrina prevalente, dunque, non sussiste un onere di provvedere a particolari ricerche sulla residenza o il domicilio, ed è questa la posizione condivisa anche da questo Ufficio studi. Si è infatti sostenuto che “ il notaio non è tenuto ad effettuare ricerche tali da garantire il risultato” (G. Casu, nota a quesito n. 4628).

Alla luce di tutto quanto detto, può concludersi dicendo che, il Notaio che ha ricevuto il testamento pubblico successivamente revocato:

1) non è legittimato ad attivare la procedura di “pubblicazione” di cui all’ultimo comma dell’art. 61 L. N., in mancanza di un’espressa richiesta in tal senso formulatagli da un interessato;

2) deve provvedere all’adempimento di cui all’art. 622 c.c , trasmettendo copia in carta libera del testamento pubblico alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione;

3) non è tenuto a comunicare l’esistenza del testamento all’erede designato se non ne conosce la residenza o il domicilio.

Federica Tresca